

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Ella ha già parlato tre volte; e poi non so vedervi fatto personale.

**DI SAN DONATO.** Domando scusa; l'onorevole Boggio mi ha attaccato in modo vivace. (*Interruzione*) Egli mi ha attaccato niente meno che dal lato del buon senso. Il buon senso è una parola molto *elastica*; ognuno l'ha a suo modo. L'onorevole Boggio mette il buon senso al disopra dello Statuto; questo io non lo so; lo decideremo in occorrenza più importante.

L'onorevole De Donno mi addebita avergli io detto di andare a fare il sollecitatore presso i Ministeri per il disbrigo delle petizioni: io debbo osservargli che non sono pochi minuti, che io ho gridato contro la genia dei sollecitatori; si figuri se volevo che un deputato lo facesse! Io diceva solo che desiderava che i commissari, prima di rapportare alla Camera, s'informassero dello stato della vertenza affinché noi potessimo decidere a ragione veduta sulla proposta dell'ordine del giorno o dell'invio al Ministero. Questa era la sola mia domanda. Sono stato ben disgraziato ad essere così male compreso.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone dunque l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 9188. Pongo ai voti queste conclusioni.

(La Camera approva).

(Lauro Antonino, capitano marittimo, per esonero di un suo figlio dalla leva).

**ERCOLE, relatore.** Petizione 9549. Lauro Antonino, capitano di 1<sup>a</sup> classe nella marina mercantile, del comune di Piano, provincia di Napoli, ricorre alla Camera affinché il figlio suo Francesco, pilota di altura, sia esonerato dall'obbligo della leva di terra non pure, ma anche da quella di mare, per diritto già acquisito, prima della promulgazione della legge sulla leva di mare del 28 luglio 1861.

La Commissione, considerando che a termini dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1861, coloro che credono di appartenere alla leva marittima e non a quella di terra devono essi stessi far prova di avere le condizioni che sono dalla legge medesima prescritte per concorrere alla leva di mare, e questa prova bisogna farla dieci giorni prima della pubblicazione dell'ordine della leva di terra, essendo prescritto altresì dall'articolo 34 della legge sul reclutamento dell'esercito che la cancellazione degli'inscritti marittimi dalle liste delle leve di terra sia fatta prima che segua l'estrazione dei numeri;

Considerando che la legge impone ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età il dovere di farsi inscrivere sulla lista del comune in cui essi hanno legale domicilio, obbligo estensibile ai loro genitori, tutori o parenti, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano assenti, espatriati;

Considerando in fatto che lo stesso pilota Lauro fin dall'8 scorso aprile, tornato dalla navigazione, pre-

sentossi spontaneamente al Consiglio della leva di terra del proprio circondario, il quale tenendo conto della causa per la quale esso non potè prima presentarsi, annullò la nota di renitenza e lo assentò, e che in conseguenza venne poi assegnato al primo reggimento fanteria marina;

Perciò la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**RUGGIERO.** Prima di tutto mi occorre di ringraziare la Commissione per la cortesia colla quale ha aderito alla preghiera da me fatta alla Presidenza, perchè su questa petizione si riferisse in precedenza d'ogni altra, atteso la sua urgenza e la particolarità del caso. La Commissione nell'esaminare le petizioni naturalmente ha veduto che questa meritava qualche considerazione, ma dall'avviso dato risulta la contraddizione in cui la medesima è caduta. Se l'ha giudicata meritevole di essere riferita in precedenza, non doveva essere seguita dall'ordine del giorno.

E invero la questione mossa dall'onorevole relatore, che cioè il Lauro fosse stato obbligato a dichiarare al Consiglio di leva od al sindaco perchè egli faceva parte della gente di mare, e quindi farsi cancellare dalle liste della leva di terra, siccome è disposto colla legge sul reclutamento, non può essere sostenuta contro del Lauro, perchè assente per regolare navigazione. Nè a questa ragione si può contrapporre l'articolo 20 della legge sul reclutamento, che in caso di assenza dei giovani vi sono i padri, che possono far le veci dei figli, perchè nel caso attuale quella eccezione non vale, essendo non solo Francesco Saverio Lauro assente, ma era assente altresì il padre suo Antonino e ciò è comprovato da un documento.

Lo spirito della legge naturalmente impone l'obbligo agl'interessati di fare i loro reclami a tempo debito, e quindi, non facendoli, vengono puniti della loro negligenza; ma qui nel caso speciale del Lauro, essendo il padre per navigazione lontano dal regno insieme col figlio anche assente, nè avendo altro individuo della famiglia che curasse la loro posizione, l'articolo 20 non può essere allegato contro il reclamo esposto dal Lauro.

Ma vi ha di più. Vediamo cosa ha fatto il Ministero della marina, il quale certamente era competente in questa materia a fare ragione solenne ai reclami del Lauro.

Prima di tutto è da osservare che nel 1862, quando fu chiamata a marciare la classe del 1842, i consolati marittimi non erano ancora stabiliti nelle provincie meridionali, e le liste della leva di terra le componevano i sindaci, era obbligo del sindaco di Piano di cancellare Lauro dalla lista della leva di terra, perchè egli conosceva espressamente dalla matricola che il Lauro era iscritto nella gente di mare.

Il sindaco non adempì a quell'obbligo, e il Ministero della marina, addebitando questi danni ricevuti dal Lauro al console di marina, gli fece riprensione, ma il console di marina con ufficio del 12 maggio 1863,